

(N. 221)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori CAPPÀ, MERLIN UMBERTO, BATTISTA e SPALLINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1949

### Disposizioni concernenti la Commissione parlamentare di vigilanza sulle radiodiffusioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, contenente nuove norme in materia di vigilanza e di controllo sulle radiodiffusioni circolari, fra le altre disposizioni istituiva una Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni (articolo 11), chiamando a farne parte per il periodo della Costituente 17 membri designati dal Presidente della Assemblea medesima (art. 15) e per il periodo successivo 17 membri designati dal Presidente della Camera dei deputati, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari (art. 12). Tale composizione poteva giustificarsi nel momento della emanazione del predetto decreto legislativo quando non ancora erasi deliberato dalla Costituente sulla bicameralità del Parlamento; ma, istituito dalla nuova Costituzione il Senato della Repubblica e conferito ad esso piena parità di attribuzioni rispetto all'altra Assemblea, è evidente che le predette disposizioni del decreto legislativo vanno integrate chiamando a far parte della Commissione di vigilanza componenti sia dell'una che dell'altra Camera del Parlamento, sì che anche il Senato possa portare in detta Commissione il contributo della sua opera come del resto avviene nelle altre Commissioni parlamentari. A questa integra-

zione tende la seguente proposta che si compone di due articoli. Col primo, nell'includere nella Commissione anche membri designati dal Senato, si è ritenuto di evitare che da ciò derivasse una costituzione troppo ampia della Commissione, con i conseguenti inconvenienti, e si è ridotto il numero dei membri di ciascuna Camera rispetto a quello fissato dal decreto legislativo originario, ma la riduzione è stata contenuta in maniera da non ostacolare la adeguata rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari: così si è indicato un numero di 12 componenti per ciascuna Camera in modo che complessivamente la Commissione sia costituita di 24 membri.

L'articolo 2 contiene una norma conseguenziale rispetto alla integrazione di cui all'articolo 1. Stabilitosi che della Commissione facciano parte anche membri designati dal Senato, non poteva restare senza modificazioni la disposizione dell'articolo 14 del decreto legislativo predetto che consente al Presidente della Camera dei deputati di emanare norme interne per il funzionamento della Commissione medesima; e si è fissato che tale facoltà si esercita con provvedimenti adottati di concerto dai Presidenti delle due Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente è composta di ventiquattro membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari ».

Art. 2.

L'articolo 14 del decreto legislativo predetto è sostituito dal seguente:

« Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate con provvedimento adottato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento ».